



**CNA
PPC** | CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

PROTOCOLLO D'INTESA FINCO

TRA

F.IN.CO.", Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, con sede in Roma, Via Brenta, 13, CF 96308870581, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Arch. Cirino Mendola, nato a Lentini (SR), il 14/10/1948, domiciliato per la carica presso la sede della FINCO, autorizzato a firmare il presente atto giusta Delibera Giunta Federale del 23 aprile 2013

E

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, per brevità anche CNAPPC, con sede in Roma Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580) in persona del Presidente e Legale Rappresentante arch. Leopoldo Freyrie, nato a Milano il 23.8.1958 (C.F. FRY LLD 58M23 F205N), domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC, autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC (di seguito denominati anche semplicemente "le Parti" laddove si fa riferimento ad essi in modo congiunto ed equivalente)

PREMESSO

- che i professionisti e le forze imprenditoriali devono saper convergere verso obiettivi condivisi di sviluppo, anche nella prospettiva di potenziamento di scelte strategiche del settore formativo e di ricerca funzionali alle vocazioni produttive del territorio e del contesto in cui si inseriscono;
- che l'aggiornamento e sviluppo professionale continuativo costituisce il presupposto per una crescita economica sostenibile ed una positiva evoluzione non solo degli specifici operatori di settore, ma dell'intera società, e traduce l'obiettivo di garantire, a tutela della collettività, un costante adeguamento professionale rispetto alla dinamica evoluzione della ricerca tecnico-scientifica applicata, nonché un continuo aggiornamento delle conoscenze, utili al raggiungimento di un esercizio professionale qualitativamente elevato;
- la formazione e la ricerca sono fattori strategici prioritari per la crescita ed il progresso, ed occorre quindi investire in tale settore, in una prospettiva adeguata alle esigenze del sistema socio-economico e produttivo delle singole realtà locali;
- che il D.P.R. 7 agosto 2012, art.7, comma 1 prevede in particolare che: *"al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"*;

- che competenza, competitività e innovazione rappresentano le chiavi di identificazione di uno sviluppo di saperi complessi ed emergenti, in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più aperto alla vocazione internazionale;

CONSIDERATO

- il comune interesse delle Parti di promuovere politiche ed azioni per innalzare la qualità dell'architettura, la sua sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica, la competenza tecnica degli operatori della filiera dell'edilizia;
- che occorre individuare linee-guida per l'azione comune e dotarsi di stabili strumenti di orientamento, coordinamento e verifica dei processi formativi programmati e posti in essere; tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la sua durata, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano formativo tra le Parti.

ART. 3

Le Parti convengono sull'opportunità di individuare, favorire e sviluppare le forme di integrazione, cooperazione.

In particolare si conviene che Finco promuova presso i suoi associati l'opportunità di mettere a disposizione degli architetti italiani iniziative gratuite (o al puro costo) di Formazione Continua Permanente al fine di aggiornarli sull'innovazione ed uso dei prodotti, impianti, servizi ed opere specializzate per le costruzioni.

Le iniziative degli associati saranno aderenti al regolamento sulla Formazione permanente del CNAPPC e saranno validate con le modalità di cui all'art.7 comma 2 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Si conviene, inoltre che CNAPPC e Finco aprano una collaborazione permanente sulle iniziative di internazionalizzazione, con scambi di informazioni e opportunità che possano essere utili a realizzare missioni comuni sui mercati internazionali per favorire le opportunità di lavoro della filiera edilizia italiana.

Si conviene inoltre sul comune interesse all'organizzazione di premi di architettura che promuovano le buone pratiche, la qualità dell'architettura e la sostenibilità ambientale.

ART. 4

Per le attività di programmazione, pianificazione e coordinamento necessarie allo svolgimento delle azioni nascenti dal presente protocollo le Parti si riservano di nominare un proprio rappresentante.

I rappresentanti si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni volta che le Parti lo ritengano opportuno.

ART. 5

Il presente protocollo avrà durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione.
Alla scadenza, s'intenderà rinnovato di volta in volta per uguale durata, salva preventiva disdetta comunicata da una delle Parti.

ART. 6

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.

ART. 7

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente protocollo.

A tal fine qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale rituale composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Parti e da un Presidente da nominare di comune accordo secondo le modalità definite dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

ART. 8

Il presente protocollo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 - tabella del D.P.R. n. 642/72, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86, a spese della parte che ne faccia richiesta.

Roma, 23/04/2013

Per F.IN.CO.

Il **PRESIDENTE**

Arch. Cirino Mendola

Per il C.N.A.P.P.C.

Il Presidente